

**Regolamento del Corso di laurea specialistica biennale in Giurisprudenza
– classe n. 22/S delle Lauree in GIURISPRUDENZA (1)**

I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza in base all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea in Giurisprudenza rientra nella Classe delle Lauree specialistiche n. 22/S – Lauree specialistiche in Giurisprudenza, come definita dal D.M. Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000.

Art. 2 – Obiettivi formativi

1. I laureati del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza devono conseguire i seguenti obiettivi formativi:
 - a) acquisire la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale - con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore - le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie;
 - b) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari
 - c) acquisire una approfondita conoscenza degli ordinamenti giuridici nazionale ed europeo, ripartita in maniera equilibrata tra tutti i settori scientifico-disciplinari, con particolare riguardo ai settori IUS/01-Diritto privato, IUS/15-Diritto processuale civile, IUS/17-Diritto penale, IUS/16-Diritto processuale penale, IUS/10-Diritto amministrativo.

Art. 3 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative risulta dalle tabelle di cui all'**allegato 1**, che indicano altresì il settore scientifico disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di crediti formativi universitari (C.F.U.) riconosciuto per ciascuna attività didattica
2. L'**allegato 1** forma parte integrante del presente Regolamento e, in quanto equivalente, si trova a concorrere con i Regolamenti per le lauree specialistiche di Studi giuridici costituzionali e per la P.A., Studi giuridici per l'impresa e Studi giuridici Europei, internazionali e comparati. In caso di future variazioni del quadro generale delle attività formative, si farà richiamo al presente Regolamento.
3. Per quanto riguarda le attività formative di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 10, comma 1, del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, **(i)** il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70 per cento circa dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori o maggiori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o teorico.
4. La programmazione dell'attività didattica, compresa la decisione circa l'attivazione degli insegnamenti a scelta, è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà.
5. Il Consiglio di Facoltà può verificare altresì la congruenza dell'estensione del programma rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa

Art. 4 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato il Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto **(ii)**, non deliberi diversamente.
2. I crediti formativi si considerano acquisiti alla data del superamento della verifica del profitto ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, o, in caso di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, alla data della relativa delibera del Consiglio di Facoltà

II – Ammissione al Corso di Laurea, svolgimento dell'attività didattica, verifica del profitto

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza devono essere in possesso di una laurea rilasciata al termine di un corso di laurea rientrante nella classe n. 31 delle Lauree in Scienze giuridiche, come definita dal d.m. università e ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, ovvero di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze dell'Amministrazione conseguito a seguito di un corso di laurea quadriennale inserito nel precedente ordinamento.
2. Il Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza costituisce la naturale prosecuzione del Corso di Laurea in Scienze giuridiche – *Curriculum* per le professioni legali, i cui crediti formativi sono riconosciuti integralmente ai fini dell'iscrizione.
3. Non potranno essere iscritti al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza i possessori dei requisiti indicati dal comma 1 che abbiano un debito formativo superiore a 24 crediti formativi. Subordinatamente all'assenso del Consiglio di Facoltà, potranno non venire considerati, ai fini del computo dei succitati crediti, quegli insegnamenti per i quali non sia previsto un accertamento finale, ovvero l'assenza delle attività a scelta. Il Consiglio si riserva di determinare un programma di recupero del debito formativo da completare entro un anno dalla data dell'immatricolazione.

Art. 6 – Piano di studi

1. Il piano di studio viene stabilito ogni anno accademico in base alla programmazione di cui al punto 4 dell'art. 3.
2. Per il conseguimento della Laurea specialistica in Giurisprudenza è in ogni caso necessario aver acquisito almeno:
 - 6 crediti formativi in Diritto romano e diritti dell'antichità,
 - 6 crediti formativi in Storia del diritto medievale e moderno
 - 6 crediti formativi in Filosofia del diritto
 - 6 crediti formativi in Diritto dell'Unione europea
 - 6 crediti formativi in Diritto tributario

Art. 7 – Crediti formativi conseguiti in altri Corsi di studio

1. Gli studenti che chiedono l'iscrizione avendo conseguito una laurea in Giurisprudenza o in Scienze dell'Amministrazione a seguito di un corso di laurea quadriennale inserito nel precedente ordinamento, possono ottenere il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari delle attività formative già svolte in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza.
2. Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione del Consiglio di Facoltà, sulla base dell'analisi dei contenuti delle attività formative alle quali si riferiscono e della loro congruità con i contenuti delle attività formative previste dall'ordinamento didattico vigente.
3. L'analisi della congruità di cui al comma precedente è effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso. La Commissione delibera sentiti i docenti dell'attività formativa corrispondente a quella svolta in altra sede.
4. La possibilità per lo studente iscritto al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza di svolgere parte degli studi presso Università straniera è subordinata alla preventiva autorizzazione di un docente all'uopo delegato dal Consiglio di Facoltà che, sentiti i docenti degli insegnamenti corrispondenti a quelli che si vogliono svolgere all'estero, indica il numero e la tipologia dei corsi da seguire all'estero.
5. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero ai sensi del comma precedente, compresa la determinazione dei crediti da assegnare ad esse e la conversione dei voti, sono deliberati dal Consiglio di Facoltà su proposta del docente delegato.
6. I precedenti commi si applicano anche agli studenti che chiedono l'iscrizione avendo conseguito all'estero una laurea o un diploma universitario equivalente a quelli indicati nell'art. 5, comma 1

Art. 8 - Piani di Studio individuali

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il Piano di Studio individuale, con l'indicazione delle attività formative a scelta dello studente, entro il 31 marzo per l'iscrizione al primo anno accademico. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente devono avvenire, al secondo anno, entro il termine del 31 dicembre.
2. L'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati dalla Facoltà ogni anno accademico nell'ambito della programmazione di cui al punto 4 dell'art. 13, deve essere sottoposto al Consiglio di Facoltà, che determinerà il numero dei crediti formativi da assegnare, con l'applicazione dei criteri e delle procedure dell'art. 7 del presente Regolamento in quanto compatibili.
3. Non sono ammessi Piani di studio liberi.

Art. 9 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza è articolato in due semestri
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Facoltà.
3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Facoltà stabilisce una ripartizione bilanciata degli Insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 10 - Propedeuticità

1. L'**allegato 2** forma parte integrante del presente Regolamento e, in quanto equivalente, si trova a concorrere con i Regolamenti per le lauree specialistiche di Studi giuridici costituzionali e per la P.A., Studi giuridici per l'impresa e Studi giuridici Europei, internazionali e comparati. In caso di future variazioni del quadro generale delle attività formative, si farà richiamo al presente Regolamento. Se verranno proposte propedeuticità nell'ambito di uno specifico corso di laurea specialistica, si farà riferimento alla deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Svolgimento degli insegnamenti

1. Salvo diversa decisione del Consiglio di Facoltà in sede di approvazione della programmazione didattica ai sensi dell'art. 3. comma 4, gli insegnamenti di 12 crediti formativi universitari consistono in 90 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 9 crediti formativi consistono in 60 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 6 crediti formativi consistono in 45 ore di attività didattica.
2. Le modalità di svolgimento dell'insegnamento della lingua inglese e delle altre lingue straniere, nonché le modalità di partecipazione a seminari, conferenze e altre attività didattiche approvate dalla Facoltà sono decise dal Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto. La decisione sarà riportata come **allegato 3** al presente regolamento e ne formerà parte integrante.
3. Ogni insegnamento si ripartisce in ore di lezione ed ore di esercitazioni, seminari o conferenze, nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo del numero delle ore previsto in dipendenza dei crediti formativi assegnati.
4. La frequenza degli studenti agli insegnamenti, pur non obbligatoria, è vivamente consigliata.

Art. 12 - Attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio si svolge in base a convenzioni stipulate tra il Consiglio di Facoltà e gli enti promotori, le quali determinano anche il numero di posti disponibili.
2. Il periodo di tirocinio può variare da tre a sei mesi.
3. Qualora le richieste di tirocinio superino i posti disponibili, gli studenti ammessi all'attività formativa sono individuati, in base al merito, da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso.

Art. 13 - Verifica del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i crediti formativi universitari attribuiti alla attività formativa.
2. Gli accertamenti finali consistono in un esame. L'esame può essere "orale" o "scritto e orale".
3. Gli studenti hanno diritto a partecipare a tutti gli appelli di un medesimo esame, anche se consecutivi.
4. L'esame deve essere valutato da una commissione composta da almeno due membri.

5. Il voto negli esami è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi.
6. In deroga al primo comma, i criteri e le modalità per la valutazione dei tirocini e della conoscenza delle lingue straniere, nonché le modalità di acquisizione dei crediti formativi attribuiti alla partecipazione a seminari, conferenze e altre attività didattiche approvate dalla Facoltà sono decisi dal Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto. La decisione sarà riportata come **allegato 3** al presente regolamento e ne formerà parte integrante

Art. 14 - Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari.
2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione pubblica di una dissertazione scritta, elaborata in modo originale, sotto la guida di uno o più relatori, su un tema rientrante in una delle materie studiate nel Corso di Laurea o nel Corso di Laurea specialistica.
3. La discussione dell'elaborato scritto di cui al comma precedente avviene davanti a una Commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà e composta da almeno 7 componenti, di cui almeno 4 di I o II fascia.
4. La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento di Ateneo **(iii)**. Il Consiglio di Facoltà può dettare ulteriori criteri di valutazione.
5. Il punteggio minimo per conseguire la laurea specialistica è di sessantasei centodecimi.
6. Il Consiglio di Facoltà detta, con apposito regolamento, la disciplina degli esami di laurea.

Art. 15 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, procede alla valutazione annuale dell'attività didattica, al fine di evidenziare eventuali inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficacia della stessa e di individuare i possibili rimedi.

(1) Approvato nella riunione del CdF dd. 9.10.02, Verbale n. 13, punto 4.
Emendato nella riunione del CdF dd. 18.05.05, Verbale n. 7, Allegato 4